

Delibera n. 52/2013, Verbale CdA n. 09/13

Oggetto: approvazione dell'Accordo di collaborazione scientifica tra l'INAF e l'ALTEC S.p.A. per la gestione ed operazione del Laboratorio di calibrazione di ottiche spaziali sito presso l'ALTEC.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO

l'art. 24, comma 1, lett. a) dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011;

VISTO

l'art. 27, comma 1, del Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 23 luglio 2012;

CONSIDERATO

che l'Istituto e la S.p.A. ALTEC hanno eseguito, negli anni 2007-2010, un progetto di ricerca in cofinanziamento nell'ambito del Bando Regionale sulla Ricerca Scientifica in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro per il potenziamento della ricerca scientifica in Piemonte, sottoscritto nel 2004 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

SOTTOLINEATO

che, tra gli obiettivi del succitato progetto, vi era la creazione di un laboratorio per il collaudo di strumentazioni di ottica con caratteristiche di altissima sensibilità per impiego spaziale (*Optical Payload Systems - OPSys Laboratory*);

VISTA

la determinazione del Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Torino n. 3053/5B8 del 21 dicembre 2006 con la quale era stato approvato un contratto, stipulato in data 8 gennaio 2007, tra l'INAF – OATo e l'ALTEC per l'esecuzione, nell'ambito del progetto regionale sopra richiamato, di taluni servizi, tra cui l'adeguamento del laboratorio e relativo progetto, locazione e disponibilità operativa del laboratorio medesimo per 18 mesi;

DATO ATTO

che la verifica di conformità del laboratorio è avvenuta con esito positivo nel mese di giugno 2010;

MESSO IN RILIEVO

che il contratto tra INAF – OATo ed ALTEC sopra menzionato stabiliva che, con successivo contratto, sarebbero state definite le modalità ed il concorso di spesa a carico dell'Istituto per la giacenza inattiva delle attrezzature e della strumentazione di proprietà INAF presso ALTEC e la possibilità di definire con ulteriore contratto le modalità, i termini e le condizioni di successivo utilizzo del laboratorio presso ALTEC e della strumentazione di proprietà INAF ivi giacenti, anche in previsione di attività eventualmente intraprese dalle parti per conto terzi;



CIPB



CONSIDERATO

che si rende pertanto necessario addivenire alla stipula di un nuovo accordo di collaborazione con la S.p.A. ALTEC, finalizzato a definire le modalità di gestione, i termini e le condizioni di utilizzo del laboratorio di proprietà ALTEC e delle attrezzature e della strumentazione di proprietà dell'Istituto, consistenti, in particolare, in una Camera di Simulazione Ambientale Spaziale in Vuoto – SPOCC (Space optics calibration chamber), in un'Area Bianca ISO 5/6 (Clean-room) con filtri HEPA e in tutta la strumentazione accessoria, in giacenza presso ALTEC;

PRESA VISIONE

del testo dell'accordo;

RIAFFERMATA

l'alta valenza scientifica dell'accordo in questione che, alla luce dei fini istituzionali dell'Istituto, è da ritenersi meritevole di approvazione;

ATTESO

infine, che gli oneri a carico dell'Istituto consistono principalmente nel garantire la piena funzionalità ed efficienza della propria strumentazione, nell'impiego di proprio personale qualificato per l'operatività della camera durante l'utilizzo, nella definizione e nell'implementazione, in accordo con ALTEC, del protocollo di accesso e di utilizzo della camera bianca ISO 5/6, in modo di mantenerne il livello di pulizia entro il relativo standard e che, pertanto, il presente provvedimento, per sua natura, non comporta maggiori spese e minori entrate sul bilancio dell'Ente;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in narrativa, da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare l'accordo di collaborazione scientifica tra l'INAF e l'ALTEC S.p.A. per la gestione ed operazione del Laboratorio di calibrazione di ottiche spaziali sito presso l'ALTEC, nel testo allegato alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- di conferire sin d'ora al Presidente mandato alla sottoscrizione del suddetto accordo.

Roma, 2 settembre 2013

Il Segretario

Il Presidente

Accordo di Collaborazione INAF – ALTEC per la Gestione ed Operazione del

LABORATORIO DI CALIBRAZIONE OTTICHE SPAZIALI sito presso l'ALTEC

tra

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito denominato"INAF" o "Ente"), con sede legale in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, Codice Fiscale n. 97220210583, Partita IVA n. 06895721006, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof. Giovanni Fabrizio Bignami, nato a Desio (MB), il giorno 10 aprile 1944, Codice Fiscale BGNGNN44D10D286O, domiciliato per la carica presso la sede su indicata

е

la ALTEC S.p.A. (qui di seguito denominata "ALTEC") con sede legale in Corso Marche n. 79, 10146 Torino, C.F. e P.IVA n. 08191770018, nella persona dell'Ing. Luigi Maria Quaglino in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante

di seguito anche definite singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Il presente Accordo consta di: n. 15 Articoli, per complessive n. 9 pagine; Appendice A per complessive n. 1 pagina; Appendice B per complessive n. 1 pagina.

Premesso che:

Le Parti del presente Accordo hanno eseguito negli anni 2007 - 2010 un progetto di ricerca in co-finanziamento nell'ambito del Bando Regionale sulla Ricerca Scientifica in attuazione all'Accordo di Programma Quadro per il potenziamento della ricerca scientifica in Piemonte sottoscritto nel 2004 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF).

Tra gli obiettivi di tale progetto vi era la creazione di un laboratorio per il collaudo di strumentazione ottica con caratteristiche di altissima sensibilità per impiego spaziale (Optical Payload Systems OPSys Laboratory).

La ALTEC è stata identificata quale l'unica ditta nell'ambito della Regione Piemonte che sia risultata in possesso dei requisiti tecnici necessari per la realizzazione di tale progetto.

Nell'ambito del richiamato progetto regionale, con determinazione del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino (struttura territoriale dell'INAF, di seguito denominata INAF-OATo) del 21.12.2006 prot. 3053/5B8 è stato stipulato in data 08.01.2007 un contratto tra INAF-OATo ed ALTEC per l'esecuzione di taluni servizi tra cui l'adeguamento del laboratorio e relativo progetto, locazione e disponibilità operativa del laboratorio per 18 mesi.

Come co-finanziamento richiesto dal Bando, ALTEC ha offerto gli spazi necessari per la messa in opera della strumentazione e per la sua operativita' per il periodo temporale coperto dal Bando Regionale stesso incluse le relative proroghe.

La verifica di conformità del laboratorio è avvenuta con esito positivo nel mese di Giugno 2010.

Il contratto sopra menzionato tra INAF-OATo ed ALTEC stabiliva la necessità di definire, con successivo contratto, le modalità ed il concorso di spesa a carico dell'INAF per la giacenza inattiva delle attrezzature e della strumentazione di proprietà INAF presso ALTEC e la possibilità di definire con ulteriore contratto le modalità, i termini e le condizioni di successivo utilizzo del laboratorio presso ALTEC e delle attrezzature e della strumentazione di proprietà INAF ivi giacenti, anche in previsione di attività eventualmente intraprese dalle Parti per conto terzi.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto seque

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Accordo stabilisce le modalità di gestione, i termini e le condizioni di utilizzo del laboratorio di proprietà di ALTEC e delle attrezzature e della strumentazione di proprietà dell'INAF (laboratorio ed attrezzature e strumentazione qui di seguito nell'insieme denominati "Facility") costituiti dai seguenti elementi:

- Camera Bianca ISO 8 ("Grey-room"), Camera Bianca ISO 7 ("Clean-room Laboratory")
 ed Aree di Accesso (come dettagliato in Appendice A) di proprietà di ALTEC.
- Camera di Simulazione Ambiente Spaziale in Vuoto SPOCC ("Space optics calibration chamber"), Area Bianca ISO 5/6 ("clean-room") con filtri HEPA, e strumentazione accessoria (come dettagliato in Appendice B) di proprietà di INAF in giacenza presso la ALTEC.

La gestione della Facility è implementata con le modalità di attuazione descritte nel successivo articolo 5, denominato "Descrizione e modalità di esecuzione delle Attività", nei paragrafi identificati con i titoli riportati nella Tabella 1 qui di seguito:

#	Attività
1	Marketing
2	Acquisti, Vendite e Contratti
3	Operazioni
3.1	Aspetti Scientifici
3.2	Aspetti Tecnologici
4	Manutenzione Ordinaria
4.1	Manutenzione Space Optics Calibration Chamber
	ed Area ISO 5/6
4.2	Manutenzione Locali Laboratorio

Tabella 1

Articolo 3 - Il Comitato di Gestione Programmatica

Al fine di pianificare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo si stabilisce di costituire un apposito Comitato di Gestione Programmatica, composto da un rappresentante di ciascuna delle due Parti; il nominativo di tale rappresentante dovrà essere comunicato all'altra Parte entro 20 (venti) giorni dalla stipula del presente atto.

I rappresentanti del Comitato di Gestione Programmatica, con il supporto delle proprie strutture organizzative, dovranno:

- a) assolvere la funzione di punto di contatto fra le parti contraenti:
- b) curare tutte le formalità necessarie atte a garantire l'operatività dell'accordo;
- c) verificare la corretta applicazione delle procedure;
- d) individuare le modalità di copertura e di riconoscimento dei costi dell' infrastruttura, del personale e della gestione operativa della Facility;
- e) definire le modalità di esecuzione della manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento della Facility per lo svolgimento di attività in conto proprio o per conto terzi;
- f) redigere alla fine di ogni anno solare, un consuntivo sintetico sulle attività svolte, comprensivo della situazione economica e finanziaria.

Il Comitato di Gestione Programmatica si riunisce almeno semestralmente (o su richiesta di una delle Parti) ed è tenuto a verbalizzare opportunamente quanto discusso e deliberato.

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo che dovrà intervenire tra i due rappresentanti di ciascuna delle Parti come sopra individuate dovrà essere effettuata esclusivamente via fax o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).

Articolo 4 - Il Team Operativo Integrato

Le attività operative oggetto del presente accordo di collaborazione, saranno curate da un Team Operativo Integrato composto da personale appartenente all'INAF e all'ALTEC, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto.

La Gestione Tecnica del Team Operativo Integrato è assegnata al "Facility Manager", nominato dal Comitato di Gestione Programmatica a cui dovrà rispondere del proprio operato.

L'INAF e l'ALTEC si impegnano reciprocamente a garantire la disponibilità del proprio personale in misura adeguata al perseguimento degli scopi e obiettivi definiti per ogni settore specifico di attività di cui all'articolo 2 del presente accordo, in base ai livelli di responsabilità individuati dalla Tabella 2.

#	Attività	INAF	ALTEC	Nota
1	Marketing	Leader	Leader	Secondo le rispettive comunità di riferimento.
2	Acquisti, Vendite e Contratti	Supporto	Leader	
3	Operazioni			
3.1	Aspetti Scientifici	Leader	Supporto	Pianificazione e conduzione tests
3.2	Aspetti Tecnologici	Supporto	Leader	Engineering support
4	Manutenzione Space Optics Calibration Chamber			
4.1	Attrezzature annesse a Space Optics Calibration Chamber	Leader	Supporto	SPOCC, strumentazione per il vuoto, sorgenti, rivelatori
4.2	Manutenzione Laboratorio	Supporto	Leader	Infrastrutture

Tabella 2

Articolo 5 - Descrizione e modalità di esecuzione delle attività

Le attività di cui alla Tabella 2 saranno svolte secondo le modalità definite nei loro termini generali nei punti che seguono:

1. Marketing.

L'INAF e l'ALTEC definiranno la strategia di promozione presso i potenziali acquirenti in base alle rispettive comunità di riferimento.

2. Acquisti, vendite e contratti.

L'ALTEC, con il supporto dell'INAF, implementerà i modelli di vendita dei servizi basati sull'utilizzo della Facility, i rispettivi ruoli contrattuali e la gestione dei contratti conseguenti, in Accordo a quanto deliberato dal Comitato di Gestione Programmatica.

3. Operazioni.

L'INAF si farà carico delle attività di preparazione e supporto operativo alle prove, definendo le procedure di utilizzo della SPOCC ed indicando la qualifica del personale addetto.

L'Ente, inoltre, sulla base della propria esperienza, sarà tenuto alla cura di alcuni aspetti specifici. In particolare, infatti, dovrà:

- garantire la funzionalità della camera SPOCC (verifica dei livelli richiesti di vuoto, della funzionalità del banco ottico motorizzato e dello specchio collimatore);
- assicurare la funzionalità della strumentazione accessoria (rivelatori, sensori di vuoto, pompe, ecc.);
- impiegare personale competente per l'operatività della camera durante le operazioni;
- definire ed implementare, in accordo con ALTEC, il protocollo di accesso e di utilizzo della camera bianca ISO 5/6, al fine di mantenerne il livello di pulizia entro il relativo standard ISO;
- seguire le modifiche ingegneristiche per l'aggiornamento della camera SPOCC, al fine di ospitare esperimenti di differente natura.

L'ALTEC, a sua volta, si farà carico delle attività di preparazione e supporto operativo alle prove, garantendo non solo l'accesso controllato del personale alle aree della OPSys, ma provvedendo altresì alla gestione del materiale in ingresso ed uscita.

L'ALTEC in concreto, dovrà :

- garantire la qualità e la continuità di erogazione e distribuzione dei servizi (potenza, dati, gas / vuoto, controllo ambientale, pulizia delle camere bianche e delle aree di accesso);
- curare le politiche di riduzione dei rischi e di mantenimento dei livelli di sicurezza;
- definire ed implementare, in accordo con INAF, il protocollo di accesso e di utilizzo delle camere bianche ISO 8 e 7, al fine di mantenerne i livelli di pulizia entro i relativi standard ISO;
- assicurare il supporto ingegneristico per la modifica e l'aggiornamento della OPSys, al fine di ospitare esperimenti di differente natura.

Si concorda che l'INAF potrà eseguire, in forma gratuita, attività istituzionali nella Facility fino ad un massimo di 35 (trentacinque) giorni lavorativi del tempo totale disponibile; le attività svolte per conto dell'Ente dovranno essere eseguite in via prioritaria, fatte salve le attività già schedulate in precedenza. Per le attività svolte dall'INAF eccedenti il tempo massimo a disposizione, potrà essere eventualmente prevista e richiesta solo la quota parte di costi dei consumi e di manutenzione ordinaria.

4. Manutenzione

L'INAF provvederà a mantenere in efficienza la SPOCC, cosi' come gia' avviene, mediante interventi di manutenzione preventiva e correttiva.

L'ALTEC, a sua volta, garantirà il mantenimento in efficienza della Facility, mediante interventi di manutenzione preventiva e correttiva sull'involucro edilizio, sugli impianti di condizionamento, per il trattamento dell'aria, per la produzione dell'acqua refrigerata, del servizio di condizionamento, nonché sugli impianti elettrici e speciali, incluso quello per il trattamento dell'aria a flusso laminare, fornito ed installato dall'INAF.

Ogni atto stipulato con terzi che implichi l'utilizzo della Facility dovrà prevedere, oltre alle spese relative al personale necessario da impiegare ed al funzionamento, una quota parte dei costi di manutenzione ordinaria e di ammortamento. Tale quota parte sarà utilizzata dalle Parti al fine di provvedere e mantenere la Facility operativa e in efficienza in base alle rispettive responsabilità descritte sopra. L'ALTEC corrisponderà all'INAF la quota parte relativa al costo del personale INAF impiegato, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

L'ALTEC, quale leader delle attività di preparazione e supporto operativo e quale sito ospitante della facility, si assume ogni responsabilità in relazione alla sicurezza operativa del sito, ivi compresa la gestione dei rapporti con tutte le istituzioni per qualsivoglia autorizzazione o permesso o altro documento che si renda necessario allo svolgimento dell'attività.

Nel caso si verifichino eventi di natura straordinaria ed imprevista o di forza maggiore, ivi compreso l'intervento di nuove disposizioni normative, per cui si renda necessario un intervento di manutenzione straordinaria, le Parti concorderanno per iscritto la specifica ripartizione delle spese, anche considerando gli eventuali utili del biennio precedente.

Le parti, infine, a pena di nullità del presente accordo, si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 6 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

L'ALTEC consentirà al personale INAF incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'accesso alle proprie strutture, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza. È riconosciuto altresì all'INAF il diritto, previo preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di accedere alla Facility, al fine di ispezionarla.

Il personale di ciascuna delle Parti che, in virtù del presente Accordo, avrà diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare all'altra parte ed ai terzi. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. I beni mobili ed immobili saranno coperti da assicurazione a cura e spese del proprietario degli stessi.

Articolo 7 - Diritti di proprietà

Le parti di comune accordo dispongono che ciascuna di esse manterrà i propri diritti di proprietà sui beni materiali che compongono la Facility considerata, nonché la proprietà intellettuale sulle rispettive componenti progettuali e realizzative.

Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui al presente Accordo per le esclusive finalità del medesimo, conferisce a ciascuna delle le parti il diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale finalizzata alla vendita dei servizi della Facility, il nome, marchio, o altra designazione (incluse abbreviazioni).

Articolo 9 - Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che al momento della loro comunicazione le stesse siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che l'altra Parte, che ne è venuta a conoscenza, abbia violato il presente Accordo.

Art. 10 - Modifiche ed integrazioni

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11, qualora nel corso del periodo di vigenza del presente Accordo venissero a mutare i presupposti iniziali che hanno portato alla sua sottoscrizione e/o venga a modificarsi lo stato definito nelle premesse, o infine si ritenesse opportuno rivedere le clausole dell'Accordo, le Parti procederanno di comune accordo alla revisione.

Si precisa in proposito che ogni modifica/integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata ed apportata per iscritto dalle Parti.

Non costituiscono modifiche del presente Accordo, nel senso inteso al precedente comma, gli adattamenti che si renderanno eventualmente necessari per i singoli test.

Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti, ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.

Art. 11 - Risoluzione e recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In particolare, le Parti possono recedere in qualunque momento dal presente Accordo, qualora intervengano circostanze di fatto che modifichino in maniera sostanziale la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo stesso. La Parte che intende esercitare il diritto di recesso, con le modalità di cui sopra, dovrà tempestivamente prendere contatti con la controparte per

addivenire ad una soluzione condivisa che tenga in debito conto e riconosca gli investimenti sostenuti dall'altra Parte intervenuti sino alla data del recesso.

A seguito del recesso, le Parti, con successivo accordo scritto, dovranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo della Facility.

La risoluzione del presente Accordo potrà intervenire, invece, qualora vengano disattese le condizioni in esso indicate.

La risoluzione non opererà in modo automatico, ma sempre a seguito di una preventiva diffida scritta ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, della Parte diversa da quella inadempiente. In questo caso il termine da assegnare per l'adempimento non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari con decorrenza dalla data di ricezione della predetta diffida che dovrà essere inviata esclusivamente dalla Parte adempiente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o mediante posta elettronica certificata (PEC).

La risoluzione del presente Accordo interverrà una volta spirato inutilmente il termine assegnato nella diffida ad adempiere, a meno che la parte inadempiente richieda alla controparte una deroga temporale, previa presentazione di una giustificata motivazione di carattere tecnico/logistico. Per la parte adempiente, resta inoltre salva ogni ulteriore azione di risarcimento danni.

A seguito della risoluzione del presente Accordo, l'INAF si impegna a trasferire le attrezzature di sua proprietà in altra sede, mentre l'ALTEC si impegna al ripristino, ove necessario, dei locali precedentemente ospitanti dette attrezzature, senza oneri di sorta a carico del predetto Ente.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

INAF provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

La ALTEC si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del personale INAF unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Congiuntamente alla comunicazione del proprio rappresentante nel Comitato di Gestione Programmatica (di cui al precedente articolo 3), ogni Parte comunicherà formalmente all'altra il nominativo del Titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 13 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, non risolvibili in via amichevole e transattiva tra le parti, è riconosciuta la competenza del Foro di Torino, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 14 - Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.04.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, saranno a carico della parte che intenderà registrare il presente Accordo.

Articolo 15 - Durata e rinnovo

Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per volontà delle parti tramite scambio di lettere non essendo previsto il tacito rinnovo.

Il presente Accordo è redatto in due esemplari, uno per ciascuna delle Parti.

Per ALTEC SpA	Per INAF		
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, clausole contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13	le Parti approvano espressamente I		
Per ALTEC SpA	Per INAF		

Appendice A

Elementi di Proprietà ALTEC

#	Elemento			
1	Locale			
1.1	Involucro edilizio e parete di separazione tra area Grey-room e Clean-room			
2	Impianti			
2.1.	Impianto elettrico forza motrice, illuminazione normale e di emergenza			
2.2	Impianto di condizionamento e trattamento dell'aria			
2.3	Gruppo di produzione acqua refrigerata			
2.4	Impianti Speciali (controllo accessi, rivelazione incendi, evacuazione)			
3	Dotazioni Informatiche			
	N/A			
4	Arredi			
4.1	N° 1 Tavolo tecnico della Anderas karl dim cm 200x100			
4.2	N° 2 Armadi in lamiera dim cm 100 x 200 x 45			
4.3	N° 1 Tavolo postazione p.c. dim cm 80 x 80			
4.4	N° 2 sedute in PVC color giallo			
4.5	N° 2 panche in legno dim cm 100 x 35 x 47 di cui una con spalliera			
5	Strumentazione			
	N/A			
6	Articoli Vari			
	N/A			

Appendice B

Elementi di Proprietà INAF

#	Elemento	Note
1	Impianti	
1.1.	Bussola a flusso laminare per l'accesso all'area Clean Room	
1.2	Impianto di flusso laminare di aria di condizionamento	
1.3	Camera a vuoto SPOCC, con gruppo di pompaggio costituito da due pompe primarie Scroll e due pompe turbo-molecolari Varian; due vacuometri per basso e alto vuoto integrati; gruppi di movimentazione del banco ottico interno alla camera con relativo controller	SPOCC: Space Optics Calibration Chamber
1.4	Gru di sollevamento per la manovra del coperchio della camera SPOCC	
1.5	Due carrelli a ruote per lo spostamento del coperchio della camera SPOCC	
1.6	Due cavalletti in acciaio inox per operazioni di manutenzione del coperchio della camera SPOCC	
1.7	Una flangia di chiusura della sezione sorgente con supporto per il collimatore a riflessione e relativo carrello a ruote per la messa in opera	
2	Dotazioni Informatiche	
2.1	Un computer (desktop) per la gestione della movimentazione del banco ottico	
2.2	PC laptop per l'acquisizione dati dall'esperimento nella SPOCC	
3	Arredi	
3.1	Un mobiletto basso (due ripiani) per la custodia di componenti ottico- meccaniche	
4	Strumentazione	
4.1	Collimatore a riflessione, specchio parabolico fuori asse	Ø 16 cm: Focale: 2 m
4.2	Un terzo vacuometro Varian "full range" e relativo controller	
4.2	Un collimatore a rifrazione composto da: montatura per diaframma di campo, obiettivo a lenti diam. 12 cm e supporto per lampada Oriel	
4.4	Una lampada Oriel da 250 watt e relativo alimentatore	
4.5	Una dima per l'individuazione dell'asse meccanico della pipe-line nelle operazioni di allineamento	
5	Articoli Vari	
5.1	Un carrello portautensili con utensileria corrente (calibri, chiavi di vario tipo, cacciaviti, pinze ecc)	